



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

Alla cortese attenzione del  
**Sindaco di San Vito Chietino**

**Rocco Catenaro**

San Vito Chietino, 06 Maggio 2013

Oggetto: **OGGETTO: Proposta di legge regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Abruzzo, "Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione: Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"**.

Egregio sig. Sindaco, Rocco Catenaro  
Egredi Assessori, Comini, Staniscia, Giuliant  
Egredi Consiglieri di Maggioranza, Zinni, Nardone,  
Egredi Consigliere di Minoranza, Donato Mancini,

la presente per sottoporvi un o.d.g. da presentare al prossimo consiglio comunale inerente la modifica dell'articolo **del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"**.

Tale proposta va a sanare, passatemi il termine, l'impossibilità da parte degli enti comunali ed anche regionali di poter intervenire, di fatto, sulle scelte di installazioni petrolifere o di sviluppo energetico sul proprio territorio, così come inteso dal Decreto concernente la Strategia Energetica Nazionale.

Inoltre questo atto rappresenta un motivo di partecipazione e di prospettiva democratica per i territori e gli enti locali, da anni vessati da scelte verticistiche centrali, difficilmente condivisibili.

Sottolineo inoltre che il Comune di Vasto, ente promotore, ha approvato in Giunta questa delibera, ed all'esame dei capigruppo del consiglio comunale, la proposta ha riscontrato un'unanimità di consensi.

Per questo motivo a nome del mio gruppo consiliare chiedo di poter inserire all'o.d.g. del prossimo consiglio tale delibera, concertata con tutti i gruppi rappresentati e di conseguenza presentata con firma congiunta.

Se la vostra indicazione dovesse essere positiva in merito, sarebbe opportuno divulgare questo piccolo passo di democrazia e trasparenza anche nei confronti della cittadinanza in seduta pubblica e con tutti i mezzi di comunicazione dell'ente.

In caso contrario sarà nostra premura presentare all'O.d.g. la seguente delibera.

In allegato troverete i documenti e le proposte.

Rimango a disposizione per eventuali comunicazioni in merito. Telefono:3930979543

In fede  
Roberto Nardone



# GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

## **Progetto di legge regionale:**

**Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione:**

**Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante**

**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”**

### **Art. 1**

**(Integrazione all'articolo 29 del D. Lgs 112/1998)**

1. All'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:  
*2bis. I provvedimenti relativi alle funzioni di cui alle lettere g), i) ed l), del comma 2 del presente articolo, sono assunti sentite le regioni interessate, le quali possono esprimere un motivato dissenso, vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni.*

### **Art. 2**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## **Progetto di legge regionale:**

**Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione:**

**Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"**

## Relazione

Il tema della partecipazione delle Regioni al processo decisionale dei provvedimenti in materia di funzioni riservate alla competenza dello Stato, ma che hanno profonde ripercussioni nei territori regionali, è di stringente attualità.

Il problema delle trivellazioni nel mare Adriatico, che riguarda più Regioni e non solo l'Abruzzo, deve spingere le stesse Regioni interessate a fare fronte comune perché le coste mantengano le caratteristiche proprie di un territorio votato allo sviluppo turistico.

L'8 marzo 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto concernente la Strategia Energetica Nazionale.

Tale documento dedica una parte importante alla Regione Abruzzo per quanto attiene lo sfruttamento degli idrocarburi, gas e petrolio: "Entro il 2020, l'Italia dovrà raddoppiare la produzione di gas e petrolio. L'Abruzzo, che offre un elevato potenziale energetico, diventerà distretto petrolifero e base logistica per lo sviluppo di nuove attività estrattive nel Sud Italia. L'articolo 117 della Costituzione sarà ulteriormente modificato per favorire lo sviluppo energetico e l'interesse nazionale rispetto a quello di carattere locale".

Il Decreto, che in pratica fornisce linee di indirizzo, potrebbe essere rivisto e modificato anche alla luce di osservazioni da parte delle Regioni interessate che, però, ad oggi, non sono ancora intervenute.

Sulla petrolizzazione dell'Abruzzo, i dati ufficiali riferiscono che il 49% del nostro territorio è interessato dalle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, i Comuni coinvolti sono 225 e gli abitanti sono più di un milione, l'80% della popolazione residente. Per quanto



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

riguarda il mare Adriatico, le istanze presentate dalle società petrolifere, in gran parte straniere, coprono l'intero spazio antistante la costa abruzzese.

Nella nostra Regione, la contaminazione dell'aria, delle acque e dei terreni, provocata dalle trivellazioni, e dalla desolforazione di un petrolio di pessima qualità, avrà ricadute molto negative sulla salute dei residenti.

Inoltre, i pozzi petroliferi sulla terraferma, e le piattaforme sempre più vicine alla costa, affosseranno il nostro turismo, la nostra agricoltura, la nostra pesca e tutte le attività correlate.

L'ex ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, aveva dato una prima risposta, istituendo il divieto di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno di aree marine e costiere nonché all'esterno delle stesse, nelle zone marine poste entro dodici miglia dalle aree protette.

Il D. Lgs 112/98 assegna allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di: "g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti".

Allo stato attuale le Regioni possono esprimere il parere di dissenso, anche se, secondo quanto stabilisce la legge, è di tipo consultivo e non vincolante perché, essendo funzioni sovraordinate, sono considerate di interesse nazionale.

Il nuovo testo del Titolo V ha espunto, dalla nuova formulazione, qualsiasi riferimento all'"interesse nazionale" e, pertanto, è venuta meno l'impostazione gerarchica dei rapporti tra Stato e Regioni ed è stata sostituita dal principio di leale collaborazione e, quindi, le esigenze di coordinamento non potranno più essere perseguite con gli strumenti della supremazia ma affidate a nuovi procedimenti di intesa, cosa del resto, affermata e ribadita dalla Corte Costituzionale in più sentenze:



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

“...uno di essi è il principio di leale collaborazione, le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice. Invero, questa fitta trama

di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una «concorrenza di competenze», cui consegue l'applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze»;

“...un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali”.

Si rende necessaria, dunque, al fine di garantire “la leale collaborazione” tra le Istituzioni, una modifica della legislazione nazionale affinché il parere di dissenso, sostenuto da valide motivazioni, delle Regioni sia vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni per interventi di notevole impatto ambientale.

Le motivazioni, valide per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare e sulla terraferma, vanno estese, altresì, agli impianti di produzione di energia, elettrodotti, gasdotti, impianti di stoccaggio dei gas, impianti nucleari, rifiuti radioattivi, compreso il relativo trasporto.

Pertanto si ritiene che il Consiglio Regionale dell'Abruzzo debba proporre alle Camere un Progetto di legge di modifica all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

La presente Proposta di legge alle Camere si compone di due articoli.



# GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

## Progetto di legge regionale:

### Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione:

Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

#### Art. 1

##### (Integrazione all'articolo 29 del D. Lgs 112/1998)

1. All'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:  
*2bis. I provvedimenti relativi alle funzioni di cui alle lettere g), i) ed l), del comma 2 del presente articolo, sono assunti sentite le regioni interessate, le quali possono esprimere un motivato dissenso, vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni.*

#### Art. 2

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

### **Progetto di legge regionale:**

**Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione:**

**Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"**

### Relazione

Il tema della partecipazione delle Regioni al processo decisionale dei provvedimenti in materia di funzioni riservate alla competenza dello Stato, ma che hanno profonde ripercussioni nei territori regionali, è di stringente attualità.

Il problema delle trivellazioni nel mare Adriatico, che riguarda più Regioni e non solo l'Abruzzo, deve spingere le stesse Regioni interessate a fare fronte comune perché le coste mantengano le caratteristiche proprie di un territorio votato allo sviluppo turistico.

L'8 marzo 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto concernente la Strategia Energetica Nazionale.

Tale documento dedica una parte importante alla Regione Abruzzo per quanto attiene lo sfruttamento degli idrocarburi, gas e petrolio: "Entro il 2020, l'Italia dovrà raddoppiare la produzione di gas e petrolio. L'Abruzzo, che offre un elevato potenziale energetico, diventerà distretto petrolifero e base logistica per lo sviluppo di nuove attività estrattive nel Sud Italia. L'articolo 117 della Costituzione sarà ulteriormente modificato per favorire lo sviluppo energetico e l'interesse nazionale rispetto a quello di carattere locale".

Il Decreto, che in pratica fornisce linee di indirizzo, potrebbe essere rivisto e modificato anche alla luce di osservazioni da parte delle Regioni interessate che, però, ad oggi, non sono ancora intervenute.

Sulla petrolizzazione dell'Abruzzo, i dati ufficiali riferiscono che il 49% del nostro territorio è interessato dalle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, i Comuni coinvolti sono 225 e gli abitanti sono più di un milione, l'80% della popolazione residente. Per quanto



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

riguarda il mare Adriatico, le istanze presentate dalle società petrolifere, in gran parte straniere, coprono l'intero spazio antistante la costa abruzzese.

Nella nostra Regione, la contaminazione dell'aria, delle acque e dei terreni, provocata dalle trivellazioni, e dalla desolforazione di un petrolio di pessima qualità, avrà ricadute molto negative sulla salute dei residenti.

Inoltre, i pozzi petroliferi sulla terraferma, e le piattaforme sempre più vicine alla costa, affosseranno il nostro turismo, la nostra agricoltura, la nostra pesca e tutte le attività correlate.

L'ex ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, aveva dato una prima risposta, istituendo il divieto di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno di aree marine e costiere nonché all'esterno delle stesse, nelle zone marine poste entro dodici miglia dalle aree protette.

Il D. Lgs 112/98 assegna allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di: "g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti".

Allo stato attuale le Regioni possono esprimere il parere di dissenso, anche se, secondo quanto stabilisce la legge, è di tipo consultivo e non vincolante perché, essendo funzioni sovraordinate, sono considerate di interesse nazionale.

Il nuovo testo del Titolo V ha espunto, dalla nuova formulazione, qualsiasi riferimento all'"interesse nazionale" e, pertanto, è venuta meno l'impostazione gerarchica dei rapporti tra Stato e Regioni ed è stata sostituita dal principio di leale collaborazione e, quindi, le esigenze di coordinamento non potranno più essere perseguite con gli strumenti della supremazia ma affidate a nuovi procedimenti di intesa, cosa del resto, affermata e ribadita dalla Corte Costituzionale in più sentenze:



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

“...uno di essi è il principio di leale collaborazione, le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice. Invero, questa fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una «concorrenza di competenze», cui consegue l'applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze»”;

“...un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali”.

Si rende necessaria, dunque, al fine di garantire “la leale collaborazione” tra le Istituzioni, una modifica della legislazione nazionale affinché il parere di dissenso, sostenuto da valide motivazioni, delle Regioni sia vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni per interventi di notevole impatto ambientale.

Le motivazioni, valide per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare e sulla terraferma, vanno estese, altresì, agli impianti di produzione di energia, elettrodotti, gasdotti, impianti di stoccaggio dei gas, impianti nucleari, rifiuti radioattivi, compreso il relativo trasporto.

Pertanto si ritiene che il Consiglio Regionale dell'Abruzzo debba proporre alle Camere un Progetto di legge di modifica all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

La presente Proposta di legge alle Camere si compone di due articoli.



# GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Proposta di legge regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Abruzzo, "Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione:**

**Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola per la relazione al consigliere proponente:

Premesso che dal 16 ottobre al 30 novembre 2012 è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il Documento di consultazione della Strategia Energetica Nazionale;

Atteso che l'8 marzo 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto concernente la Strategia Energetica Nazionale;

Considerato che tale documento dedica una parte importante alla Regione Abruzzo per quanto attiene lo sfruttamento degli idrocarburi, gas e petrolio: "Entro il 2020, l'Italia dovrà raddoppiare la produzione di gas e petrolio. L'Abruzzo, che offre un elevato potenziale energetico, diventerà distretto petrolifero e base logistica per lo sviluppo di nuove attività estrattive nel Sud Italia. L'articolo 117 della Costituzione sarà ulteriormente modificato per favorire lo sviluppo energetico e l'interesse nazionale rispetto a quello di carattere locale";

Rilevato che il Decreto, che in pratica fornisce linee di indirizzo, potrebbe essere rivisto e modificato anche alla luce di osservazioni da parte delle Regioni interessate che, però, ad oggi, non sono ancora intervenute;

Considerato che sulla petrolizzazione dell'Abruzzo, i dati ufficiali riferiscono che il 49% del nostro territorio è interessato dalle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, i Comuni coinvolti sono 225 e gli abitanti sono più di un milione, l'80% della popolazione residente.



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

Per quanto riguarda il mare Adriatico, le istanze presentate dalle società petrolifere, in gran parte straniere, coprono l'intero spazio antistante la costa abruzzese;

Considerato che in Abruzzo, la contaminazione dell'aria, delle acque e dei terreni, provocata dalle trivellazioni, e dalla desolfurazione di un petrolio di pessima qualità, avrà ricadute molto negative sulla salute dei residenti;

Considerato che, inoltre, i pozzi petroliferi sulla terraferma, e le piattaforme sempre più vicine alla costa, affosseranno il nostro turismo, la nostra agricoltura, la nostra pesca e tutte le attività correlate;

Rilevato che, ad esempio, la ripermimetrazione dell'area protetta del Borsacchio ha favorito l'approvazione delle istanze denominate Villa Mazzarosa e Villa Carbone;

Rilevato, altresì, che, nel contempo, sono arrivate alla fase decisoria altre otto istanze (Agnone, Carovilli, Cipressi, Colle dei Nidi, Corropoli, San Buono, San Rocco e S. Venere);

Preso atto che un permesso di ricerca ,comunque, comporterebbe un impatto ambientale rilevante su di un territorio già di per sé interessato da tante e gravi emergenze ambientali;

Considerato che il D. Lgs 112/98 assegna allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di :

“g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti”;



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

pertanto, le funzioni amministrative, che hanno ricadute sui territori amministrati dagli enti locali, riservate, per legge, allo Stato non attengono solo alla materia petrolifera ma investono altri settori, quali energia elettrica, nucleare e rifiuti radioattivi, gasdotti, oleodotti;

Constatato che dal nuovo testo del Titolo V è stato espunto qualsiasi riferimento all' "interesse nazionale" e, pertanto, è venuta meno l'impostazione gerarchica dei rapporti tra Stato e Regioni ed è stata sostituita dal principio di leale collaborazione e, quindi, le esigenze di coordinamento non potranno più essere perseguite con gli strumenti della supremazia ma affidate a nuovi procedimenti di intesa, cosa del resto, affermata e ribadita dalla Corte Costituzionale in più sentenze:

"...uno di essi è il principio di leale collaborazione, le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice. Invero, questa fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una «concorrenza di competenze», cui consegue l'applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze»";

"...un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali";

Ritenuto che questi pronunciamenti, pur dando degli indirizzi compiuti, non risolvono i possibili conflitti di interessi tra le competenze statali e le legittime aspirazioni degli enti territoriali che potrebbero concretizzarsi in un dissenso motivato;

Ritenuto che tale dissenso, se effettivamente sostenuto da motivazioni ed argomentazioni importanti e non confutabili o risolvibili con prescrizioni e restrizioni alle istanze presentate, deve essere ritenuto vincolante per le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni agli interventi sottoposti al giudizio;

Acclarato che, al fine di rendere effettivo il pronunciamento delle Regioni, occorre un intervento legislativo di rango statale che renda vincolante il parere negativo motivato;

Ritenuto che le motivazioni valide per i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sia in mare che in terraferma, vanno estese, altresì, agli impianti di produzione di energia, elettrodotti, gasdotti, impianti di stoccaggio dei gas, impianti nucleari, rifiuti radioattivi, compreso il relativo trasporto;



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

Ritenuto che il Consiglio Regionale dell'Abruzzo debba proporre alle Camere un Progetto di legge di modifica all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Ritenuto che anche una collettività, come la nostra, possa e debba intervenire nel dibattito in corso attraverso una sensibilizzazione verso le Istituzioni superiori;

Preso atto che, a norma dello Statuto della Regione Abruzzo, i Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, possono contribuire all'iniziativa legislativa regionale;

Ritenuto di poter sottoscrivere, congiuntamente agli altri Consigli comunali aderenti, la Proposta di legge regionale allegata alla seguente Deliberazione;

Ritenuto di poter indicare, quali delegati, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l.r. 44/2007 i signori:

**X.....Y sindaco di .....**

recapiti:

indirizzo posta Comune: Via .....

indirizzo posta abitazione

**X....., Sindaco del Comune...**

recapiti:

indirizzo posta Comune:

indirizzo posta abitazione:

tel:

**X...Y..., Sindaco del Comune di .....**

recapiti:



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

indirizzo posta Comune: Via....

indirizzo posta abitazione: ....

tel: .....

email: sindaco@comune.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione;

Intervengono i consiglieri \_\_\_\_\_

Non essendoci altri interventi il Presidente chiude la discussione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del proponente ed il dibattito ad essa seguito;

Preso atto delle premesse e la proposta di legge regionale allegata;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visti gli allegati pareri;

Il Presidente mette a votazione l'adesione alla Proposta di legge regionale allegata;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:

Presenti: \_\_\_\_\_ Votanti n. \_\_\_\_\_ Favorevoli n. \_\_\_\_\_ Contrari n. \_\_\_\_\_

Astenuti n. \_\_\_\_\_

Esito proclamato dal Presidente

**DELIBERA**



## GRUPPO CONSILIARE SAN VITO BENE COMUNE

- di fare propria e di sottoscrivere la Proposta di legge regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Abruzzo, "Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione: Integrazione all'articolo 29 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", allegata alla presente Deliberazione;
- di trasmetterla al Consiglio Regionale, congiuntamente ai Consigli comunali aderenti, per la sua approvazione;
- di indicare, quali delegati, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l.r. 44/2007 i signori:

X.....Y....., Sindaco del Comune di.....

X.....Y....., Sindaco del Comune di .....

X.....Y,,,,,, Sindaco del Comune di.....

con i recapiti indicati in premessa;

- di dare mandato al Sindaco per i successivi adempimenti.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti: \_\_\_\_\_ Votanti n. \_\_\_\_\_ Favorevoli n. \_\_\_\_\_ Contrari n. \_\_\_\_\_

Astenuti n. \_\_\_\_\_

espressi per alzata di mano

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 4° del D.Lgs 267/00